

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

Il Sottoscritto Roberto Rossi \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante della Lista Civica ENERGIA CIVICA – CON VOI PER CHIOGGIA

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato  
 Progetto, sotto indicato.

*(Barrare la casella di interesse)*

**PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE - PITESAI**

*(inserire la denominazione completa del piano/programma ( procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)*

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)  
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)  
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)  
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)  
 Altro *(specificare)* \_\_\_\_\_

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera  
 Ambiente idrico  
 Suolo e sottosuolo  
 Rumore, vibrazioni, radiazioni  
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)  
 Salute pubblica  
 Beni culturali e paesaggio

X Monitoraggio ambientale

Altro (specificare) \_\_\_\_\_

## TESTO DELL' OSSERVAZIONE

### All.3\_PiTESAI, strategia di transizione energetica?

---

---

---

---

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

*Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.*

## ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso


Allegato 3 – PiTESAI **strategia di transizione energetica**

*(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)*

Luogo e data Chioggia 13/09/2021

*(inserire luogo e data)*

Il dichiarante



**(Firma)**

## All. 3\_PiTESAI, strategia di transizione energetica?



Energia Civica – con voi per Chioggia  
Legale rappresentante Rossi Roberto  
Sede Legale Via Marco Polo 68/C – 30015 Chioggia (Ve)  
C.F. 91025570275  
E Mail : [info@energiacivica.it](mailto:info@energiacivica.it)  
PEC: [mariarosa.boscolochio@peciscritti.opivenezia.it](mailto:mariarosa.boscolochio@peciscritti.opivenezia.it)

Spett.le Ministero della transizione ecologica  
Direzione generale per la crescita sostenibile  
e la qualità dello sviluppo  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

### **Oggetto: Osservazione generale sulla finalità - per ora mancata - del 'PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE' (PiTESAI)**

Il documento di Piano così delinea la finalità e i contenuti del PiTESAI:  
(per semplicità, si fa riferimento alla Sintesi Non Tecnica del Rapporto Ambientale):

Per indicare l'"obiettivo" del PiTESAI, viene affermato che :

*"La predisposizione del PiTESAI parte dalla finalità espressa dal D.L. n. 135/2018 "Decreto Semplificazioni", "... di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse".*

E per indicarne "le linee strategiche" si afferma che :

*"Il PiTESAI è stato pensato quale strumento per adottare un approccio strategico territoriale, volto alla valorizzazione della sostenibilità ambientale, dello sviluppo socio-economico sostenibile"*  
(pg. 7)

Nello stabilire il contenuto del PiTESAI, viene affermato che :

*"Nella elaborazione del PiTESAI, la parte principale dell'attività è rivolta all'individuazione dei criteri ambientali, sociali ed economici, in base ai quali stabilire se una determinata area sia potenzialmente o meno idonea all'effettuazione delle attività di ricerca e di successiva coltivazione di idrocarburi e/o compatibile alla prosecuzione delle attività minerarie già in essere".*

(pg. 8).

*"Con orizzonte temporale al 2050, il PiTESAI è uno degli strumenti che compongono il quadro strategico nazionale per lo sviluppo sostenibile nel campo energetico<sup>3</sup>, caratterizzato da una specifica attenzione al territorio nel suo complesso. La redazione del PiTESAI è una misura di carattere prevalentemente ambientale, necessaria per il perseguimento di una efficace "transizione energetica" entro i tempi previsti dalle politiche nazionali ed europee."*

(pg. 9)

*"...stante le finalità del PiTESAI deducibili dalla ratio della norma (art. 11-ter della L. 12/2019) che ha previsto la redazione dello stesso, quale misura preordinata al perseguimento di una efficace "transizione energetica", con l'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dall'Unione Europea, mediante prevalentemente la razionalizzazione delle attività minerarie in essere".*

(pg. 11)

*"il PiTESAI è un atto di pianificazione la cui finalità consiste nell'individuare un "quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse", ovvero fornire un quadro territoriale condiviso con le Regioni tramite la Conferenza unificata, rispetto al quale pianificare lo svolgimento di tali attività, valorizzando la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e con l'obiettivo di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione; deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni (anche interregionali e regionali) e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste."*

(pg. 27)

-----

Con questo inquadramento e con questa interpretazione delle indicazioni normative con le quali e per le quali è stato istituito, e concentrando la propria missione e la propria attività tutta nel solo 'definire il quadro di riferimento delle aree', risultano mistificate e sminuite le finalità primarie e fondative, che invece la suddetta normativa, letta e colta nella sua completezza, lascia intendere.

Inteso come sopra riferito, il PiTESAI risulta infatti ridotto a uno strumento preliminare di limitata pianificazione territoriale/ambientale della attività del settore delle estrazioni di idrocarburi nel territorio nazionale, strumento che stabilisce quali estrazioni (e attività prodromiche) sono possibili, e dove possono essere autorizzate, ma nulla dice sulle quantità autorizzabili (né come limiti complessivi, né come limiti per concessione e/o per concessionario, né come limiti per territorio) e per quanto tempo (non fissa orizzonti temporali finali per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, né per lo svolgimento delle attività, né per l'intero settore delle estrazioni nazionali, né per singoli territori).

Ma soprattutto non stabilisce né profila direttamente alcuna strategia né programmazione temporale per una concreta 'Transizione Energetica' delle aree idonee e delle relative attività (nei caratteri sia tecnologici-industriali sia socio-economici), né introduce regole o parametri perché percorsi i transizione o almeno andamenti di progressiva riduzione delle attività di coltivazione di idrocarburi vengano regolati e fissati successivamente da parte delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e concessione.

Il PiTESAI risulta ridotto così a strumento di limitata pianificazione (meglio limitata regolazione) territoriale della ordinaria prosecuzione delle tradizionali attività del settore di coltivazione degli idrocarburi (peraltro con decisioni limitate al 'cosa' e al 'dove' -anzi al solo 'dove non' <sup>(1)</sup>-), e non sul 'quanto' e 'con che tempi'), che si priva, lasciandolo demandato successivamente ad altri strumenti o iniziative, di quello che invece doveva e deve essere il centro della sua missione: prevedere e provvedere, per tale settore (e specificamente per le attività che comunque, almeno per un medio periodo, nelle zone 'idonee' potranno proseguire e viene previsto di continuare a riconoscere compatibili e autorizzabili), obiettivi, percorsi, tempi e progetti di progressiva **transizione** accompagnata e anzi guidata verso un diverso assetto strutturale (se non anche geografico) e un diverso apparato di produzione **energetica** (come necessario, nei riguardi della crisi climatica) e di connessi diversi settori industriali e di servizi, che sia **'sostenibile'** (anche socialmente

---

1 Una regolazione coerente omogenea e sistematica del 'dove non' si possono autorizzare certe attività è certo un dato positivo, ma per essa non era indispensabile l'introduzione di una disposizione di legge, potendo risultare sufficiente un esercizio scrupoloso e completo delle procedure e attività di valutazione della compatibilità ambientale delle stesse attività (già tutte assoggettate a VIA -e a VAS qualora l'amministrazione di riferimento si fosse dotata di un 'piano'-).

ed economicamente). Una transizione che assicuri tempestivamente, cioè gradualmente e ben prima che il settore arrivi al comunque inevitabile spegnimento (e collasso occupazionale), nuove attività economiche, occupazioni ed energie soprattutto ai territori dove più ora sono concentrate le attività del settore idrocarburi e che quindi più saranno investiti dalle necessità di tale transizione.

UN PiTESAI così ridotto risulta svuotato del suo senso fondativo e della sua finalità, e ciò non è ammissibile.

**Si richiede quindi che il PiTESAI, come indicato nella legge che lo ha istituito, definisca tale strategia di transizione energetica, almeno delineandola per sommi capi nelle sue fasi e orizzonti temporali, nei suoi caratteri tecnici, imprenditoriali e occupazionali, nelle sue risorse, nelle sue articolazioni territoriali, e che in essa venga inquadrata e definita una regolazione temporale graduale di progressiva riduzione governata della attività di estrazione, progressivamente assicurandone una sostituzione con altre forme energetiche e relative attività economiche, concentrando prospettive, programmi e progetti là dove è attualmente concentrata l'attività estrattiva (e l'attività dei settori industriali di supporto).**

**Osservazioni particolari con proposte di integrazione sul merito dei criteri ambientali indicati dal Piano per la individuazione delle situazioni di 'non idoneità'.**

#### **AMBITI ACQUATICI COSTIERI**

Va stabilita l'inidoneità, con vincolo relativo, per tutte le lagune, i laghi e gli stagni costieri (che non risulta ricompresi automaticamente per intero nei territori di cui alle lett. a), b) e h) dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004).

#### **ZONE SOGGETTE A SUBSIDENZA PRONUNCIATA MA LENTA O STORICA, IN PARTICOLARE SE DI MODESTA ALTIMETRIA**

Per la categoria subsidenza, oltre all'esclusione delle aree interessate da una attuale elevata velocità misurata ( $\Rightarrow > 25 \text{ mm/a}$ ), va prevista anche l'esclusione delle aree interessate da un'elevata misura ( $\Rightarrow > 200 \text{ mm}$ ) della subsidenza complessiva cumulata dal 1950 in poi (qualunque ne sia stata la velocità e qualunque ne sia la dinamica attuale).

Entrambi i valori di riferimento di tali criteri vanno ridotti alle misure rispettivamente di  $10 \text{ mm/a}$  e a  $100 \text{ mm}$  per le aree di pianura elevate meno di  $5 \text{ m s.l.m.m.}$  (e per le aree comprese o intermedie tra queste e il litorale).

#### **ZONE DI PIANURA COSTIERA DI MINIMA ELEVAZIONE (<3,5 m) S.L.M**

Va stabilita l'inidoneità, con vincolo relativo, per tutte le zone di minima elevazione sul livello del mare e quindi esposte al rischio di inondazione dal mare (considerando tale ogni altimetria minore di  $3,5 \text{ m s.l.m.m.}$ ), e per le zone intermedie o comprese tra queste e tra queste e la costa.

[ $3,5 \text{ m s.l.m.m.}$  quale quota di minima sicurezza rispetto ai valori limite di alta marea di  $+2,5 \text{ m}$  e di eustatismo di  $+1 \text{ m}$  atteso per gli anni 2100 e 2150 [Previsioni di eustatismo globale medio IPCC 2021, sulla base dell'andamento 1995-2014, per gli anni 2100 e 2150: rispettivamente  $+0,57 \text{ m}$  e  $+0,94 \text{ m}$  come valore mediano dell'intervallo di previsione di confidenza media nello scenario climatico IPCC 'medio' SSP2-4,5; e rispettivamente  $+0,63 \text{ m}$  e  $+1,00 \text{ m}$  valore limite superiore dell'intervallo di previsione di confidenza media nello scenario climatico IPCC 'ottimistico' SSP1-2,6 ([Box TS.4, Figure 1, TS-121, Technical Summary IPCC AR6 WGI)]

### **ZONE DEPRESSE (A DRENAGGIO MECCANICO)**

Va stabilita l'inidoneità, con vincolo relativo, per tutte le zone di bassura e per tutte le zone depresse nelle quali il drenaggio delle acque meteoriche è garantito meccanicamente (da idrovore), qualunque sia la loro collocazione altimetrica.

### **BUFFER DI SICUREZZA PER GLI AMBITI ACQUATICI COSTIERI E PER LE ZONE DI SUBSIDENZA, DI MINIMA ELEVAZIONE E DEPRESSE**

Per tutti i corpi idrici costieri (lagune, laghi, stagni) e per le aree interessate da subsidenza, di modesta altimetria, di bassura o di depressione, come sopra qualificate, va riconosciuto 'inidoneo' anche un circostante buffer di 5 km.

### **AREE GEOTERMALI**

Come le aree vulcaniche attive o quiescenti, vanno parimenti riconosciute inidonee, benché con vincolo relativo, le aree geotermali in particolare dei Colli Euganei e di Grado (assieme a quelle di Larderello, Casaglia, Campi Flegrei e Isola d'Ischia, Alcamo, Sciacca, Isole Eolie e Pantelleria), e comunque tutte le aree riconosciute e censite nell'Inventario delle risorse geotermiche nazionali secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n.22 -se completo e aggiornato per tutte le regioni-, o comunque riconosciute e censite da normative, inventari, o disposizioni regionali), con buffer da definire caso per caso.

### **AREE DI VALENZA CULTURALE STORICA PAESAGGISTICA VINCOLATE CON NORME ANTE D.LGS. 42/2004 COMUNQUE NON (ANCORA) AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004**

Parimenti alle aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004, vanno altresì riconosciute inidonee (vincolo relativo) le aree di riconosciuta valenza paesaggistica (anche di natura archeo/industriale, storico/archeologico o storico/agrario e geositi) individuate e soggette a particolare normativa nei Piani Paesaggistici o territoriali-paesaggistici approvati precedentemente all'entrata in vigore del Codice dei Beni culturali e del paesaggio o comunque senza riconosciuta valenza paesaggistica ai sensi del Codice del 2004 (ciò in particolare per le regioni che non hanno ancora terminato e approvato la redazione di un nuovo Piano Paesaggistico o territoriale/paesaggistico ai sensi del Codice del Beni culturali e del paesaggio).

Vanno inoltre riconosciute inidonee (con vincolo relativo) tutte le aree interessate dalla presenza di complessi di valenza storico/culturale/paesaggistica (compresi tra questi i complessi rurali, di archeologia industriale, geo-mineraria, di fortificazione o comunque di infrastruttura militare o di attrezzamento bellico di carattere storico, i cammini storici, i percorsi e punti panoramici e le relative vedute, ...) che sono riconosciuti e tutelati nei Piani territoriali e urbanistici locali o da specifico altro strumento da parte degli EE.LL. in attuazione di norme statali o regionali.

### **AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ' ZOOTECHNICHE DI PREGIO**

Alle aree interessate da attività agricole di pregio vanno aggiunte le aree agricole riconosciute interessate da attività zootecnica di pregio.

Chioggia 14/09/2021

